

Dispositivo

- 1) Una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale l'indennità integrativa della pensione d'invalidità permanente totale è sospesa durante il periodo in cui il beneficiario di tale pensione percepisce una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro o in Svizzera, costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.
- 2) L'articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «legislazione del primo Stato membro» deve essere intesa nel senso che include l'interpretazione di una disposizione legislativa nazionale fornita da un giudice nazionale supremo.
- 3) Un'indennità integrativa della pensione d'invalidità permanente totale assegnata ad un lavoratore ai sensi della legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e una pensione di vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in Svizzera devono essere considerate della stessa natura ai sensi del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008.
- 4) L'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 592/2008, dev'essere interpretato nel senso che una norma nazionale anticumulo, come quella derivante dall'articolo 6 del Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (decreto n. 1646/1972 in attuazione della legge 24/1972 del 21 giugno 1972 relativa alle prestazioni del regime generale di sicurezza sociale), del 23 giugno 1972, non è applicabile ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento qualora tale prestazione non sia menzionata nell'allegato IV, parte D, del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy / An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General

(Causa C-470/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 2011/92/UE — Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato — Ricorso prematuro — Nozioni di spese non eccessivamente onerose e di decisioni, atti o omissioni rientranti nelle disposizioni della direttiva sulla partecipazione del pubblico — Applicabilità della convenzione di Aarhus)

(2018/C 166/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy

Convenuti: An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlanda, Attorney General

con l'intervento di: EirGrid plc

Dispositivo

- 1) *L'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi si applica a un giudizio dinanzi a un giudice di uno Stato membro, come quello di cui al procedimento principale, nell'ambito del quale viene determinato se un ricorso possa essere autorizzato durante un procedimento di autorizzazione di un progetto, e ciò a maggior ragione quando detto Stato membro non abbia stabilito in quale fase possa essere presentato ricorso.*
- 2) *Quando un ricorrente deduce sia motivi vertenti sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale sia motivi vertenti sulla violazione di altre norme, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 si applica alle sole spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sulla violazione delle norme relative alla partecipazione del pubblico.*
- 3) *L'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori rientranti nel diritto ambientale dell'Unione, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi si applica alla parte di un ricorso che non sia coperta dal medesimo requisito, quale risulta, conformemente alla direttiva 2011/92, dalla risposta fornita al punto 2 del presente dispositivo, nei limiti in cui il ricorrente tenti con il suddetto ricorso di far rispettare il diritto ambientale nazionale. Tali disposizioni non sono dotate di effetto diretto, ma spetta al giudice nazionale interpretare il diritto processuale interno nella maniera più conforme possibile alle stesse.*
- 4) *Uno Stato membro non può derogare al requisito in base al quale determinati procedimenti non devono essere eccessivamente onerosi, previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92, quando un ricorso è ritenuto temerario o vessatorio, o in assenza di un nesso tra l'asserita violazione del diritto ambientale nazionale e un danno all'ambiente.*

⁽¹⁾ GU C 428 del 21.11.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) — Georg Stollwitzer / ÖBB Personenverkehr AG

(Causa C-482/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Articolo 45 TFUE — Principio di non discriminazione fondata sull'età — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 21, paragrafo 1 — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2, 6 e 16 — Data di riferimento ai fini dell'avanzamento — Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude il computo dei periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età ai fini della determinazione della remunerazione — Soppressione delle disposizioni contrarie al principio di parità di trattamento)

(2018/C 166/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Innsbruck